

9.3.3 L'eliminazione delle interferenze fiscali e le modifiche ai criteri di valutazione del bilancio (art. 2426 c.c.)

Sul piano dell'ordinamento interno, le disposizioni vigenti nel periodo anteriore alla Riforma che generavano le interferenze fiscali, erano originate dall'art. 2426, secondo comma (in base al quale, nell'ambito della redazione del bilancio d'esercizio "È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie"), e dall'art. 75, quarto comma, del TUIR (in base al quale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa "le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza"). Il legislatore, nell'ambito del suo intervento revisionista, ha proceduto attraverso la soppressione, nell'art. 2426, della previsione che consentiva di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

L'eliminazione delle possibili "interferenze fiscali" riafferma quindi il principio-base che i bilanci devono essere redatti seguendo esclusivamente le regole del codice civile.

Tab. 14 - Criteri di valutazione

Nuovo testo	Testo previgente
Art. 2426	Art. 2426
Criteri di valutazione	Criteri di valutazione
<p>Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve 	<p>Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve

essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

- 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli art. 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

- 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
- 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

- 4) le immobilizzazioni consistenti partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli art. 2423 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo dei patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente dei patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nel l'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o al l'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo dei patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

- 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso dei collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
- 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a ti-

- È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
- 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
 - 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
 - 8bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;
 - 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
 - 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
 - 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
 - 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
- È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
- 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata dei prestiti;
 - 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
 - 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
 - 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
 - 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
 - 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
- È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie

L'estensore della Riforma, nel dare attuazione al primo comma dell'art. 6 della legge delega, ha dunque proceduto ad eliminare dal bilancio qualsiasi riferimento a norme tributarie, in modo che i rendiconti economici e patrimoniali possano essere redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civile, in quanto uniche disposizioni in materia.

Il risultato più evidente di tale revisione normativa messa in atto dal legislatore, è stata la soppressione del comma 2 del previgente art. 2426 c.c., in aderenza alle prescrizioni indicate dalla lett. a) del citato art. 6 della legge delega.

Sul piano fiscale, l'imponibile viene determinato prendendo a base il risultato d'esercizio espresso dal bilancio civilistico ed apportando al medesimo le variazioni, in aumento o in diminuzione, conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni del TUIR.

La separazione dei due aspetti è stata ottenuta disponendo la predisposizione e la presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino:

1. le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale;
2. i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio.

In questo modo ogni variazione apportata all'utile civilistico per giungere all'imponibile fiscale non riguarderà in alcun modo il bilancio e di conseguenza non ne influenzerà il risultato.

Dal momento che è stata soppressa la facoltà di effettuare rettifiche e accantonamenti di carattere tributario espressamente previste dall'abrogato comma 2 dell'art. 2426, la fiscalità differita sarà sempre più presenti nei bilanci, anche se da parte del legislatore tributario dovrà essere apportata una integrazione all'art. 52, all'art. 67, comma 3 e all'art. 75 del TUIR, in materia di determinazione del reddito di impresa. In seguito a tale intervento normativo, se in passato i componenti negativi di reddito potevano essere dedotti ai fini fiscali solo se preventivamente iscritti in bilancio, con l'entrata in vigore della Riforma potranno essere dedotti semplicemente previa indicazione in un apposito prospetto *ex art. 2427, n. 14* di cui alla Tab. 15 – da allegare alla dichiarazione dei redditi – dal quale sia possibile riconciliare i valori civilistici e quelli fiscali.

Tab. 15 - Prospetto ex art. 2427 c.c. - n. 14

Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato l'iscrizione di imposte differite	
Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato l'iscrizione di imposte anticipate	
Aliquota applicata	%
Descrizione delle variazioni rispetto all'anno precedente	
	Anno x-1	Anno x
Differite	€	
Anticipate	€	
Importi imputati a c/economico	
Importi imputati a patrimonio netto	
Importi esclusi:		Motivi dell'esclusione
Imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio:		Motivi dell'iscrizione

Tale documento di raccordo deve contenere le variazioni in aumento o in diminuzione – apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale – ed i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali (se diversi da quelli indicati nel bilancio).

Le variazioni apportate all'utile civilistico, per giungere all'imponibile fiscale, non dovranno pertanto più transitare nel bilancio d'esercizio.

In applicazione delle prescrizioni relative all'eliminazione delle interferenze fiscali, sono state apportate alcune modifiche all'art. 2425, il quale prevedeva la necessità di indicare la fiscalità differita in apposite voci di bilancio d'esercizio

Con tale intervento, il legislatore ha voluto colmare una lacuna della precedente disciplina, che non contemplava esplicitamente la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate, con conseguente problema di adattamento o integrazione dei previgenti schemi di bilancio.

In particolare, nel precedente contenuto obbligatorio dello stato patrimoniale, all'attivo, non era compresa una specifica previsione di indicazione delle imposte.

Il legislatore della riforma ha dunque ritenuto necessario apportare alcune modifiche all'art. 2424, introducendo una specifica indicazione dei crediti per imposte versate in eccedenza e per le imposte anticipate (*imposte differite attive*).

Per le prime è stato ritenuto corretto utilizzare il termine "crediti tributari" (simmetrico alla previsione già esistente al passivo alla voce D.11 del previgente art. 2424), mentre per le "imposte anticipate" si è optato per un'indicazione separata, rispetto

ai “crediti tributari”, stante la loro natura che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto rappresentativa di minori imposte da pagare in futuro.

Tab. 16 - Lo stato patrimoniale

Nuovo testo	Testo previgente
Art. 2424	Art. 2424
Contenuto dello stato patrimoniale	Contenuto dello stato patrimoniale
<p>Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>ATTIVO:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p><i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p><i>II - Immobilizzazioni materiali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>Totale.</p> <p><i>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri. 3) altri titoli; 	<p>Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>ATTIVO:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;</p> <p>B) Immobilizzazioni:</p> <p><i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p><i>II - Immobilizzazioni materiali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>Totale.</p> <p><i>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.	4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo.
Totale.	Totale.
Totale immobilizzazioni (B);	Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:	C) Attivo circolante:
<i>I – Rimanenze:</i>	<i>I – Rimanenze:</i>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;	3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;	4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.	5) acconti.
Totale.	Totale.
<i>II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	<i>II – Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>
1) verso clienti;	1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;	2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;	3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;	4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari	5) verso altri.
4-ter) imposte anticipate	Totale.
5) verso altri.	<i>III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>
Totale.	1) partecipazioni in imprese controllate;
<i>III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>	2) partecipazioni in imprese collegate;
1) partecipazioni in imprese controllate;	3) partecipazioni in imprese controllanti;
2) partecipazioni in imprese collegate;	4) altre partecipazioni;
3) partecipazioni in imprese controllanti;	5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
4) altre partecipazioni;	6) altri titoli;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;	Totale.
6) altri titoli.	<i>IV – Disponibilità liquide:</i>
Totale.	1) depositi bancari e postali;
<i>IV – Disponibilità liquide:</i>	2) assegni;
1) depositi bancari e postali;	3) danaro e valori in cassa.
2) assegni;	Totale.
3) danaro e valori in cassa.	Totale attivo circolante (C)
Totale.	D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.
Totale attivo circolante (C).	PASSIVO:
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.	A) Patrimonio netto:
PASSIVO:	I – Capitale.
A) Patrimonio netto:	II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
I – Capitale.	III – Riserve di rivalutazione.
II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni.	IV – Riserva legale.
III – Riserve di rivalutazione.	V – Riserva per azioni proprie in portafoglio.
IV – Riserva legale.	VI – Riserve statutarie.
V – Riserva per azioni proprie in portafoglio.	VII – Altre riserve, distintamente indicate
VI – Riserve statutarie.	VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.
VII – Altre riserve, distintamente indicate.	<i>IX – Utile (perdita) dell'esercizio.</i>

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.

IX – Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte;
- 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso banche;
- 4) debiti verso altri finanziatori;
- 5) acconti;
- 6) debiti verso fornitori;
- 7) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 8) debiti verso imprese controllate;
- 9) debiti verso imprese collegate;
- 10) debiti verso controllanti;
- 11) debiti tributari;
- 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.


Dalle scelte normative effettuate dal legislatore, consegue che l'indicazione "imposte anticipate", non deve essere preceduta dal termine "crediti" né dalla preposizione "per" imposte anticipate.


Sempre relativamente allo stato patrimoniale, al passivo, il legislatore ha ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B.2 – relativa ai fondi per imposte – con la precisazione "anche differite".

Per tali imposte, appare, infatti, più corretto che vadano comprese nella voce "Fondo Imposte" e non nella voce "debiti tributari" D.12, non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto di maggiori imposte da corrispondere in futuro.

Per quanto riguarda il conto economico, è stato ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce 22 – imposte sul reddito – con la precisazione "correnti, differite e anticipate", rinviando alla nota integrativa per il relativo dettaglio.

Tab. 17 - Le imposte differite attive. I riflessi sul bilancio



Tab. 18 - Le imposte differite passive. I riflessi sul bilancio

9.4 I riflessi sul bilancio e sulla nota integrativa delle modifiche di carattere civilistico

Anche sul piano strettamente civilistico, il legislatore ha apportato non trascurabili modifiche alla disciplina del bilancio regolato dalla normativa previgente ed in particolare agli art. 2424 (*contenuto dello stato patrimoniale*) e 2427 (*contenuto della nota integrativa*).

Nello specifico, l'intervento dell'estensore del decreto di Riforma ha riguardato gli articoli elencati nella Tab. 19.

Tab. 19 - Le modifiche alla normativa che disciplina il bilancio

Norma	Commento alle variazioni
Art. 2424, passivo AVII	Il legislatore ha soppresso l'indicazione "distintamente indicate" in merito alle "altre riserve", ritenendo opportuno che tale dettaglio venga illustrato nella nota integrativa, al fine di agevolare in tal modo la lettura dello schema di bilancio
Art. 2424, passivo D 3	È stata inserita la nuova voce "Debiti verso soci per finanziamenti" che accoglie i finanziamenti con obbligo di restituzione concessi da soci
Art. 2424	È stato introdotto il comma 4, il quale recita: "È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis"
Art. 2424-bis	In seguito all'introduzione del comma 5, relativo alla disciplina delle singole voci dello stato patrimoniale, "Le attività oggetto, di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore"

Art. 2425-bis, comma 2

È stato introdotto il comma 2, secondo cui: “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”

Art. 2425-bis, comma 3	Con l'introduzione del comma 3 al medesimo 2425-bis, il legislatore ha stabilito che “I proventi e gli oneri relativi a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza, tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio”
Art. 2427, punto 3-bis	Nella considerazione dell'ormai prossima entrata in vigore dei principi internazionali dello IAS nei bilanci consolidati delle società quotate comunitarie (prevista per il 2005), il legislatore ha stabilito il nuovo obbligo di indicare nella nota integrativa “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di cui sia stata data comunicazione.” Il legislatore — anche se per il momento solo in sede di redazione della nota integrativa — ha stabilito, dunque, il criterio di valorizzazione degli elementi patrimoniali immateriali al c.d. <i>fair-value</i> già adottato a livello internazionale
Art. 2427, punto 4)	Così come per le altre voci dell'attivo e del passivo — per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni — anche per le voci di patrimonio netto il legislatore ha richiesto le variazioni intervenute nella loro consistenza. In ordine al patrimonio netto, è stato inoltre introdotto il punto 7-bis del medesimo art. 2427, il quale prevede l'obbligo di redigere appositi prospetti in cui distinguere analiticamente le varie poste del patrimonio netto in funzione dei seguenti elementi: a) origine (delle voci di tale particolare sezione del bilancio), b) possibilità di utilizzazione, c) distribuibilità, avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (in tal caso, tuttavia, la norma non individua un preciso arco temporale)
Art. 2427, introduzione del punto 19-bis)	in materia di nota integrativa, il legislatore richiede l'indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori
Art. 2431	A completamento delle prescrizioni in tema di patrimonio, il legislatore ha integrato tale articolo, specificando che anche le maggiori somme percepite nell'ambito della conversione di obbligazioni non possono essere distribuite fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 2430. Oltre alle modifiche ed integrazioni sopra riportate, l'intervento del legislatore si è concretizzato attraverso previsioni normative riguardanti le operazioni in valuta. Com'è noto, la previgente disciplina di bilancio non prevedeva specifiche indicazioni in tal senso. Posto che il bilancio è redatto in euro, il legislatore ha inteso dunque fissare le regole di conversione e di valutazione dei valori emergenti da tali movimenti, prevedendo una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante.

In particolare, gli interventi normativi riguardanti le operazioni in valuta hanno riguardato le seguenti voci:

art. 2425, punto 17-bis): è stata prevista una voce che riporti l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione;

art. 2425-bis: i ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione, posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data;

art. 2426, punto 8-bis): il legislatore ha stabilito che le attività e passività in valuta, già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio imputando la variazione al conto economico. Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, è fatto obbligo di mantenere il cambio "storico" cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione. L'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l'estinzione dell'attività o passività che l'ha generato;

art. 2427, punto 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, il legislatore ha introdotto una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche;

art. 2427, punto 6-bis): considerata l'incidenza sul conto economico che deriva dalla valutazione delle poste in divisa, così come prescritto dall'art. 2426, punto 8-bis), il legislatore ha disposto una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio.

L'introduzione delle nuove regole civilistiche, hanno dunque condotto ad un modificato schema di bilancio (per il quale si rinvia alle Tab. 20 e 21) e ad un diverso contenuto della nota integrativa, peraltro sintetizzato nella Tab. 22.

Relativamente a tale ultimo prospetto, va evidenziato che nell'osservanza del più volte richiamato principio dell'autonomia statutaria – che ha peraltro informato l'intera riforma del diritto societario – il legislatore ha ritenuto opportuno lasciare la forma e la struttura alla libera scelta del redattore del bilancio.

Tab. 20 - Il nuovo schema del bilancio d'esercizio. Lo stato patrimoniale

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I – Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto ed ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale. II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III – Riserva di rivalutazione. IV – Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI – Riserve statutarie. VII – Altre riserve, distintamente indicate. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell'esercizio.

- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale

II – Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) Imprese controllate;
 - b) Imprese collegate;
 - c) Imprese controllanti;
 - d) Altre imprese.
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) Lavori in corso su ordinazione;
- 4) Prodotti finiti e merci;
- 5) Acconti.

Totale

II- Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 1) verso controllanti;
- 4-bis) crediti tributari;
- 4-ter) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

Totale

Totale

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri.

Totale

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale

E) RATEI E RISCONTI (con separata indicazione dell'aggio su prestiti)

<p>III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. <p>Totale</p> <p>IV – Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori di cassa. <p>Totale</p> <p>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</p> <p>D) RATEI E RISCONTI (<i>con separata indicazione del disaggio su prestiti</i>)</p>	
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO

Tab. 21 - Il nuovo schema del bilancio d'esercizio. Il conto economico**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)**B) COSTO DELLA PRODUZIONE**

- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazione delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamento per rischi;

- 13) altri accantonamenti;
 14) oneri diversi di gestione;
 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate);
 16) altri proventi finanziari:
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti);
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
 17-bis) *utili e perdite su cambi*;
 TOTALE (15+16-17-17-BIS)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 18) rivalutazioni:
 di partecipazioni;
 di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
 di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 19) svalutazioni :
 di partecipazioni;
 di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative agli esercizi precedenti;
 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D +/- E)

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, *correnti, differite e anticipate*;
 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO